



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
PARMA

Via Chiavari, 11/a - 43125 Parma - ☎ 0521.953219  
com.parma@cert.vigilfuoco.it - comando.parma@vigilfuoco.it  
Ufficio Prevenzione

- Ai Responsabili SUAP della Provincia di Parma  
SEDE
- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma
- All' Ordine degli Architetti P.P.C. di Parma
  
- Al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri  
Laureati di Parma
- Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali  
Laureati della Provincia di Parma
- Al Collegio Territoriale Periti Agrari e Periti Agrari  
Laureati
  
- E.p.c. Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Parma

**OGGETTO: Procedimenti di prevenzione incendi.**

**Chiarimenti procedurali in materia di segnalazione certificata di inizio attività.**

Si porta a conoscenza che a seguito della nota del Ministero dell'Interno DCPST prot. 12124 del 06.08.2019, che si allega, a decorrere dalla data odierna per le istanze in oggetto e in lavorazione presso il comando, non verrà inviata la copia protocollata del MOD Pin 2-2018 S.C.I.A. e non seguirà la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'ufficio prevenzione del comando.

Cordiali Saluti

*Il funzionario responsabile ufficio prevenzione  
Direttore Vicedirigente Paolo Cicione*

IL COMANDANTE  
dr. ing. Vincenzo GIORDANO



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Largo Santa Barbara, n. 2 - 00178 Roma, Tel: 06716363000 Fax: 06716362515 E-mail: dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Alle Direzioni Regionali/Interregionale VVF

Ai Comandi VVF

E, p.c.: All'Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: *Chiarimenti procedurali in materia di segnalazione certificata di inizio attività.*

A distanza di alcuni anni dall'emanazione della legge n. 124/2015 e dei decreti delegati attuativi si ritiene opportuno formulare i seguenti chiarimenti procedurali relativamente alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in materia di prevenzione incendi, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa che si è consolidata nel tempo.

La SCIA non costituisce un atto amministrativo, ma un atto di natura privata. Con esso il cittadino informa la PA di aver intrapreso l'attività di cui alla segnalazione e rende attuale l'obbligo, o la facoltà, di effettuare i controlli di legge. La SCIA, pertanto, non è una domanda che apre un procedimento di amministrazione attiva di natura ampliativa, ma solo il presupposto di un controllo amministrativo, ad esito confermativo o interdittivo, dell'esercizio dell'attività.

Essendo un atto privato, alla SCIA non si applica il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis, né la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 241/1990. Quest'ultima risulta, invece, opportuna solo nel caso in cui all'esito dei controlli debbano essere adottati provvedimenti interdittivi e conformativi.

Al riguardo, si segnala che la partecipazione del responsabile dell'attività, o di un suo delegato, al sopralluogo in sede di visita tecnica è considerato equivalente alla comunicazione di avvio del procedimento conseguendone lo stesso scopo informativo ed è previsto espressamente dall'art. 87, comma 2, lett. b) del Regolamento di Servizio (D.P.R. 64/2012).

Consegue, inoltre, che chiunque si ritenga danneggiato dalla SCIA di terzi non la può impugnare direttamente, ma può solo sollecitare l'effettuazione di controlli da parte della PA.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Caviani)